

Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS

IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5092 del 25 settembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego emersione da lavoro irregolare - inammissibilità in territorio Schengen



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 6020 del 2012, proposto da: ***** e ***** , rappresentati e difesi dagli avv. Michele Cipriani e Marco Ruzzini, con domicilio eletto presso avv. Aldo Pinto in Roma, via G. Ferrari, n. 11;

contro

U.T.G. - Prefettura di Firenze - Sportello Unico per l'Immigrazione, Questura di Firenze e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE- SEZIONE II n. 00072/2012, resa tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare - mcp

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' U.T.G. - Prefettura di Firenze - Sportello Unico per l'Immigrazione e di Questura di Firenze e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 31 agosto 2012 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Galella su delega di Cipriani e dello Stato Lumetti;

Visto l'articolo 60 c.p.a.;

Considerato che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi della citata disposizione, della cui applicabilità è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio, fissata per l'esame dell'istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata, formulata dagli appellanti.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento n. 106728 del 1° ottobre 2010, l'Ufficio Territoriale di Governo di Firenze – Sportello Unico per l'Immigrazione ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art.1 ter della [legge n.102/2009](#), presentata dal signor ***** a favore del cittadino extracomunitario *****.

Infatti, su segnalazione della locale Questura, la Grecia, con nota del 18 giugno 2008 valevole fino al 18 maggio 2011, ha inserito quel lavoratore nel sistema d'informazione relativo all'area Schengen (c.d. S.I.S.), a causa di espulsione conseguente ad arresto per ingresso illegale e a condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, rendendo lo stesso inammissibile nel territorio dell'area (art. 96 Trattato).

Gli interessati hanno, quindi, proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, deducendo varie violazioni di legge e più profili di eccesso di potere.

Nelle more del ricorso, trascorsa la data del 18 maggio 2011 e a seguito di richiesta di riesame della pratica, la Prefettura- Sportello Unico per l'Immigrazione e la Questura di Firenze hanno rispettivamente autorizzato alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro domestico, fino alla definitiva sentenza sulla controversia di cui trattasi, e rilasciato il permesso di soggiorno fino al 6 dicembre 2011. Di conseguenza la Prefettura-Sportello per l'Immigrazione, con nota n.106728 del 31 agosto 2011, ha avanzato al T.A.R. richiesta di cessazione della materia del contendere.

2. Il T.A.R. per la Toscana – Sezione I, con sentenza n.72 del 6 dicembre 2011, depositata il 16 gennaio 2012, dapprima non ha ritenuto di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, attese sia la scadenza del 6 dicembre 2011, giorno dell'udienza di merito, apposta al permesso di soggiorno sia l'insistenza dei ricorrenti per la pronuncia di merito.

Quindi ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso in quanto infondato, richiamando la specifica normativa che esclude dalla procedura di emersione i lavoratori comunitari che risultano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

Il Tribunale, nel ricostruire l'exkursus normativo e giuridico concernente le sanatorie intervenute, ha sottolineato che in ogni caso la segnalazione nel S.I.S. ha sempre comportato l'esclusione dell'interessato dalla procedura di emersione a seguito di una valutazione di pericolosità sociale, insita nella segnalazione, effettuata dal legislatore, che vincola l'Amministrazione al rigetto della domanda di regolarizzazione.

Nella fattispecie invero la legge ha già posto disposizioni speciali e derogatorie in tema di ingresso e soggiorno in Italia degli stranieri che intendessero conseguire il beneficio della sanatoria, per cui vanno disattesi anche i dedotti profili di incostituzionalità, e non poteva non disporsi l'esclusione di quei soggetti che, già destinatari di un ordine di espulsione da un Paese della c.d. "area Schengen", sono entrati in un altro Paese dell'area ancora illegalmente. L'interessato può solo attivarsi provando eventuali errori a presupposto della segnalazione, ovvero far ricorso alla procedura di cui all'art.25 della Convenzione, che consente il rilascio del permesso di soggiorno previa consultazione fra Stati per motivi "seri" quali quelli umanitari o provenienti da obblighi internazionali.

Il giudice di prime cure ha, infine, rigettato le dedotte violazioni dell'art.10 bis della legge n.241/1990, posto il carattere vincolato del provvedimento impugnato e sovvenendo, in ogni caso, il disposto di cui all'art.21 octies, c.2, stessa legge.

3. Con atto notificato il 17 luglio 2012 e depositato il 3 agosto 2012, i signori ***** e ***** hanno interposto appello, con domanda di sospensiva, deducendo l'omessa pronuncia, da parte del T.A.R., della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, contrastata in primo grado ma ora proposta atteso che la scadenza del termine della segnalazione e il rilascio dei documenti da parte della Prefettura e della Questura, sia pure limitati nel tempo, avrebbero poi definito per facta concludentia la situazione, facendo venir meno ogni motivo ostativo alla regolarizzazione che pertanto era da intendersi autorizzata.

Si lamenta, altresì, carenza di istruttoria e di motivazione, considerato che gli stessi uffici, ritenendo erroneamente la segnalazione nel S.I.S. di per sé ostativa e vincolante, non hanno svolto la necessaria istruttoria presso le autorità greche sui contenuti della segnalazione, non hanno valutato la attuale pericolosità sociale, in concreto asseritamente insussistente, e non hanno ritenuto come motivo “serio” la procedura di emersione e l’attività lavorativa in corso di regolarizzazione in Italia, e ciò in violazione della normativa europea e dello stesso Trattato Schengen.

Si ripropone ancora la violazione degli artt.10 e 10 bis della legge n.241/1990 non essendo stata formulata alcuna considerazione in ordine alle osservazioni prodotte dagli appellanti.

4. Il Ministero dell’Interno, l’U.T.G. e la Questura di Firenze si sono costituiti, con atto depositato il 21 agosto 2012, dell’Avvocatura generale dello Stato, che, con memoria depositata il 28 agosto 2012, ha replicato ai motivi dell’appello a sostegno della sentenza impugnata e comunicando che le autorità greche hanno prorogato la suddetta inammissibilità in territorio Schengen fino al 25 aprile 2014.

5. Alla camera di consiglio del 31 agosto 2012, presenti i legali delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art.60 c.p.a.

6. Ciò premesso, l’appello è infondato, condividendo le puntuali e argomentate argomentazioni già svolte dai giudici di prime cure, che non abbisognano di particolari integrazioni.

In effetti la disciplina normativa nel tempo succedutasi in materia, richiamata anche dai giudici di primo grado, ha escluso la regolarizzazione di un rapporto di lavoro contratto da un lavoratore extracomunitario per coloro che risultano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

Costituisce quindi un legittimo motivo ostativo a tale fine la segnalazione di quel lavoratore nel S.I.S. e il dato testuale normativo esclude chiaramente che l’Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le ragioni della segnalazione a mezzo dell’acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la segnalazione nel S.I.S., della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen (cfr. Cons. Stato – V [n. 7377/2005](#), [n.1129/2008](#) e [n.3559/2009](#)).

Può invero sostenersi che il legislatore abbia inteso, in presenza di segnalazione nel S.I.S., il diniego di regolarizzazione come atto dovuto, grazie a una scelta, qui insindacabile, connessa a preminenti esigenze di buon andamento e speditezza dell’azione della P.A. nonché di sicurezza pubblica per i riflessi financo sul contingentamento dei flussi migratori in Italia (cfr. Cons. Stato – VI n.3559/2009 citata).

E’ indubbio altresì che l’Italia sia tenuta in ogni caso all’osservanza dei Trattati e degli Accordi internazionali, ratificati con legge, senza che si possano sindacare e quindi disattendere gli obblighi così contratti e i conseguenti provvedimenti adottati in quel contesto da altri Paesi, salvo casi e motivi negli stessi Trattati contemplati sempre comunque in via eccezionale.

Orbene il caso di specie rientra a pieno titolo in tale normativa e l’Amministrazione, che pur ha svolto una certa attività istruttoria come testimoniato dagli stessi appellanti, non poteva che rigettare la domanda di emersione considerato altresì che le argomentazioni connesse alla scadenza della segnalazione al 18 maggio 2011 non hanno più ragion d’essere in considerazione della sua proroga al 25 aprile 2014, né sono state evidenziate situazioni oggettivamente eccezionali e tali da ritenere applicabili le deroghe contemplate nel Trattato.

Non ha pregio, poi, la dedotta cessazione della materia del contendere, posto che il giudice di primo grado

si è pronunciato al riguardo rigettando la richiesta dell'Amministrazione e che l'efficacia dei successivi provvedimenti adottati dagli uffici suindicati, come anche accennato dal T.A.R., era stata limitata nel tempo evidentemente collegandola all'esito del contenzioso; né sussistono le asserite violazioni degli art.10 e 10 bis legge 241/1990 rigettate motivatamente sempre dal T.A.R. versandosi comunque nella fattispecie di atto vincolato.

7. Per le considerazioni che precedono l'appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata. Si ritiene altresì di disporre, come in primo grado, la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **respinge** e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 agosto 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 25 Settembre 2012

Vuoi Aiuto Per Gli Esami?

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati
Subito Sui Nostri Corsi.

www.cephu.it

Scegli Tu! ▶

News



[Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva](#)

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

[Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi](#)

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

[Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati](#)

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

[IL 22° Rapporto sull'immigrazione della Caritas e della Fondazione Migrantes](#)

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

[Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno](#)

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

[Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio](#)

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)

- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891